

STATUTO

MIPRONS S.R.L.

Articolo 1 – Denominazione

1.1 È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: "MIPRONS S.R.L." (di seguito la "Società").

Articolo 2 – Oggetto

2.1 La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a) lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente:

- ricerca, sviluppo, realizzazione, prototipazione, produzione, consulenza e commercializzazione:

1) di propulsori aerospaziali utilizzabili, in via esemplificativa ma non esaustiva, sia in ambito satellitare (nano/micro/macro-satelliti) sia per vettori (spaziali o aerospaziali);

2) di generatori di energia elettrica, in via esemplificativa ma non esaustiva, sia per taglie micro che macro, utilizzando eventualmente anche fonti rinnovabili quali acque reflue; tali generatori possono fornire energia per le più svariate applicazioni, quali, ad esempio, ricarica cellulari/laptop, esoscheletri, range extender per veicoli terrestri e/o marini e/o aeronautici, smart buildings, campi tendati, etc. Tale attività sarà svolta anche per mezzo di partecipazione a progetti scientifici nazionali ed internazionali, istituzionali o privati;

in tali ambiti la Società potrà svolgere inoltre le seguenti attività secondarie che si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo: ricerca, sviluppo, prototipazione, formazione e consulenza su tematiche inerenti, affini o non ai settori di cui sopra, anche per mezzo di partecipazione a progetti scientifici nazionali ed internazionali, pubblici o privati;

b) l'assunzione, l'acquisto, la detenzione, la gestione e la cessione di partecipazioni e di interessenze di qualsivoglia natura - e, a titolo esemplificativo, di azioni, quote, diritti di voto, warrants, opzioni, obbligazioni convertibili - sia direttamente che indirettamente, in altre società ed enti anche consortili, qualunque ne sia lo scopo e l'oggetto sociale, sia di diritto italiano che di diritto straniero, in Italia ed all'Estero, il tutto a scopo di stabile investimento e non di collocamento o intermediazione; le attività di cui sopra non verranno esercitate nei confronti del pubblico, in particolare resta esclusa ogni attività di carattere fiduciario, di raccolta del risparmio, di esercizio del credito, di collocamento sul mercato di titoli mobiliari; restano altresì escluse le attività previste dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e tutte le altre attività comunque riservate per legge;

c) la prestazione di servizi finanziari in genere (compreso quello di gestione accentrata della tesoreria c.d. "cash pooling") a società partecipate, anche indirettamente, con esclusione della prestazione di servizi riservata alle professioni protette;

- d) il coordinamento tecnico, organizzativo e amministrativo di aziende e di società controllate, collegate, controllanti o comunque facenti parte del medesimo gruppo, nonché lo svolgimento in loro favore di servizi tecnici, di marketing, e/o amministrativi e/o commerciali;
- e) la prestazione di servizi di consulenza alle aziende partecipate e non nella gestione amministrativa e di segretariato;
- f) la compravendita di beni immobili e beni mobili registrati.

2.2 La Società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. La Società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Potrà inoltre rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, purché direttamente connesse con l'oggetto sociale. Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme in materia di attività riservate.

Articolo 3 – Sede

3.1 La Società ha sede nel Comune di Colleferro (RM), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.

3.2 Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, possono essere istituite, trasferite e sopprese in Italia e/o all'estero filiali, succursali, uffici, rappresentanze, agenzie, depositi e dipendenze di ogni genere purché non aventi caratteristiche di sedi secondarie.

Articolo 4 – Durata

4.1 La durata della Società è stabilita sino al 31(trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta).

Articolo 5 – Domiciliazione

5.1 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 6 – Capitale Sociale

6.1 Il capitale sociale è di Euro 93.954,66 (novantatremilanovecentocinquantaquattro virgola sessantasei) – arrotondamento di Euro 93.954,66531 (novantatremilanovecentocinquantaquattro virgola sessantaseimilacinquecentotrentuno) - diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge e di diverse categorie come disciplinato al successivo Articolo 8.

6.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ed in particolare beni in natura, crediti, marchi, brevetti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società stessa.

6.3 Fatti salvi i diritti particolari e le limitazioni espressamente previste nel presente Statuto, i diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla quota di capitale sociale dagli stessi sottoscritta in conformità alle previsioni del presente Statuto e della legge. Le partecipazioni

dei Soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

6.4 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Può essere oggetto di conferimento il denaro e tutti gli elementi oggetto di valutazione economica nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi o con offerta a terzi di quanto non optato dai soci, salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter c.c..

6.5 Sussistendo i requisiti della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata, la Società può deliberare aumenti di capitale con emissione di quote di partecipazione che, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, comma 1 c.c., possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotto finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

6.6 Sussistendo i requisiti della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata, possono essere create categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può essere liberamente determinato il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, commi 2 e 3 c.c..

Le quote appartenenti alle predette categorie che abbiano eguale valore e conferiscano eguali diritti possono esistere in forma scritturale ai sensi di quanto previsto dall'art. 83-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; in tale ultimo caso si applica la disciplina di cui alla sezione I del capo IV del titolo II-bis della parte III del citato D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed è obbligatorio per la società tenere il libro dei soci; qualora invece le quote appartenenti alle predette categorie che abbiano eguale valore e conferiscano eguali diritti vengano emesse in forma diversa da quella scritturale si applica quanto previsto dall'art. 26, comma 2-quater del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179;

6.7 Sussistendo i requisiti della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata, anche in deroga all'art. 2479, comma 5 c.c., possono essere create categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

6.8 Sussistendo i requisiti della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'art. 2474, c.c., non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali

6.9 Sussistendo i requisiti della PMI innovativa:

a) il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dall'art. 2482-bis, comma 4 c.c., è posticipato al secondo esercizio successivo;

b) qualora la società si trovi nella ipotesi prevista dall'art. 2482-ter c.c. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di

tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all'articolo 2484, comma 1, punto n. 4) c.c.. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi dell'articolo 2482-ter c.c..

6.10 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2467 c.c., la Società può ricevere dai Soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, in conto capitale o ad altro titolo, anche con obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I finanziamenti soci, se non diversamente convenuto, si intendono compiuti in maniera infruttifera.

Articolo 7 – Titoli di debito e altri strumenti finanziari

7.1 La Società può emettere titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c.. È attribuita alla competenza dell'Assemblea dei Soci l'emissione dei titoli di debito.

7.2 Sussistendo i requisiti della PMI innovativa, la Società può, altresì, emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei Soci ai sensi degli artt. 2479 e 2479-bis c.c., a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

Articolo 8 – Quote di partecipazione

8.1 Le partecipazioni dei soci sono rappresentate da quote ai sensi dell'art. 2468 c.c..

Dette quote attribuiscono diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, fatta eccezione per quanto stabilito nel presente articolo dello statuto sociale.

8.2 La Società, sussistendo i requisiti della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata può emettere categorie di quote dotate di diritti diversi, qui di seguito descritti:

(i) le quote di partecipazione al capitale di categoria "AA" o "quote ordinarie" hanno le seguenti caratteristiche:

- (a) sono soggette al diritto di prelazione da parte dei titolari delle quote di categoria "AA" di cui all'Articolo 11;
- (b) attribuiscono il diritto di prelazione di cui all'Articolo 11 nell'ipotesi di trasferimento di quote di categoria "AA";
- (c) attribuiscono il diritto di voto e di intervento nelle decisioni dei soci;

(ii) le quote di partecipazione al capitale di categoria "A" hanno le seguenti caratteristiche:

- (a) non sono soggette al diritto di prelazione di cui all'Articolo 11;
- (b) non attribuiscono il diritto di prelazione di cui all'Articolo 11;
- (c) attribuiscono il diritto di voto e di intervento nelle decisioni dei soci;

(iii) le quote di partecipazione al capitale di categoria "B" hanno le seguenti caratteristiche:

(a) non sono soggette al diritto di prelazione di cui all'Articolo 11;

(b) non attribuiscono il diritto di prelazione di cui all'Articolo 11;

(c) sono sprovviste del diritto di voto e di intervento nelle decisioni dei soci.

Il valore delle quote di categoria "B" non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

8.3 Le deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di quote dovranno essere approvate dai soci della categoria interessata riuniti in un'assemblea speciale in analogia a quanto disposto in materia di s.p.a. dall'art. 2376 c.c..

Articolo 9 – Recesso

9.1 I Soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

9.2 Il socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso in applicazione dell'art. 2473 c.c.

9.3 Il socio che intenda recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo della Società mediante lettera raccomandata AR, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione o - se non prevista - dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso.

9.4 L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo di raccomandata AR, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso, l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

9.5 Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la Società a mezzo dell'Organo Amministrativo non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, l'organo amministrativo o il socio recedente possono rivolgersi al tribunale per chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 2473 c.c..

9.6 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso del medesimo fatta all'organo amministrativo.

9.7 L'organo amministrativo, non appena pervenga a conoscenza del valore di rimborso determinato ai sensi delle precedenti disposizioni, e sempreché non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della

quota del recedente, effettua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve disponibili o in mancanza convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'art. 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

9.8 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dal suo esercizio, la Società revoca la delibera che lo legittima o delibera lo scioglimento della società (art. 2473, ultimo comma c.c.).

9.9 Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comunicata alla Società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

Articolo 10 – Definizioni

10.1 Ai fini del presente Statuto:

- il termine "Controllo" indica l'ipotesi in cui un soggetto, persona fisica o giuridica, ovvero più soggetti congiuntamente, dispongono, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea dei soci della Società; "Socio di Controllo" "Controllare", "Controllante" e "Controllata" dovranno essere interpretati conformemente a quanto sopra indicato;
- il termine "Esperto" indica un esperto, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, scelto di comune accordo tra il Socio Trasferente ed il Socio Ricevente che intende esercitare il Diritto di Prelazione e il Socio che intende esercitare il Diritto di Drag Along, ovvero, in caso di mancato accordo tra il Socio Trasferente e tale Socio Ricevente che si protragga per più di 15 (quindici) giorni di calendario, designato dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede della Società su istanza del Socio più diligente;
- il termine "Quota" indica, collettivamente (i) una quota rappresentativa di una porzione del, o dell'intero, capitale sociale della Società, (ii) qualsiasi diritto che consenta la sottoscrizione e/o l'acquisto di una quota della Società;
- il termine "Soggetto" indica qualsiasi persona fisica o giuridica, società di persone, trust, società fiduciaria, branch, ente non riconosciuto, associazione o altro ente;
- con il termine "Trasferimento" si intende qualsiasi forma di trasferimento e assegnazione, inter vivos, a titolo oneroso o gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: vendite, permuta, donazioni, cessioni, fusioni, scissioni, creazioni di diritti di usufrutto, atti di costituzione di pegno, conferimenti in società, conferimenti in trust, trasferimenti della proprietà mediante cessione del mandato fiduciario) mediante il quale si consegua, in via diretta o indiretta e/o anche sotto forma di contratti ad esecuzione differita, il risultato del trasferimento della proprietà o di qualsivoglia altro diritto su una Quota. Al termine "Trasferire", "Trasferente", "Trasferitario" e "Trasferibile" si intende attribuito un significato coerente a quello di Trasferimento;
- il termine "Valore di Recesso" indica il valore che spetterebbe ad un Socio in caso di recesso dalla Società ai sensi dell'art. 2473 c.c. con l'applicazione, ove ne sussistano i presupposti, di uno sconto di minoranza;
- il termine "Comunicazione di Trasferimento" indica la comunicazione del potenziale trasferente scritta ai Soci e, in copia, all'organo amministrativo della Società, a mezzo di lettera

raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata con il quale si indica (i) le generalità del potenziale cessionario, (ii) la percentuale di capitale sociale rappresentata dalla Quota da Trasferire ed il relativo valore nominale, (iii) l'eventuale corrispettivo per il Trasferimento al Cessionario dell'intera Quota da Trasferire (ed i relativi termini e modalità di pagamento, le garanzie eventualmente pattuite in relazione al pagamento dello stesso e gli eventuali meccanismi di aggiustamento del corrispettivo) offerto dal Potenziale Cessionario (il "Prezzo Offerto") (iv) gli altri termini e condizioni del prospettato Trasferimento, inclusi eventuali obblighi di indennizzo, nonché le dichiarazioni, garanzie e manleve concordate dal Potenziale Cessionario con il Socio Trasferente e l'eventuale assenza di corrispettivo o la controprestazione dovuta al proposto cessionario per il Trasferimento nell'ipotesi in cui la stessa sia diversa dal denaro;

- con il termine "Trasferimenti Consentiti" si intendono i trasferimenti disposti per atto mortis causa e i trasferimenti per atto tra vivi a favore dei propri parenti in linea retta e al proprio coniuge, i trasferimenti a favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società; e nell'ipotesi reintestazione da società fiduciaria al proprio fiduciante o nel caso di intestazione dal fiduciante a società fiduciaria (previa esibizione del relativo mandato). Le limitazioni di trasferimento di cui al presente statuto operano invece in caso di trasferimento della proprietà sostanziale della quota sotto la medesima intestazione fiduciaria.

10.2 Ogni Trasferimento di Quota perfezionato in violazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto è inefficace nei confronti della Società e degli altri Soci e, pertanto, il relativo Trasferitario non potrà esercitare alcun diritto connesso alla proprietà della Quota nella Società acquisita in violazione del presente Statuto (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto agli utili, il diritto di voto ove spettante ed il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società). In tal caso gli Amministratori non sono autorizzati ad iscriverlo nel Registro delle Imprese e nel libro soci (qualora istituito).

Articolo 11 – Diritto di Prelazione

11.1 Fatti salvi i Trasferimenti Consentiti, qualora un Socio (il "Socio Trasferente") titolare di quote di categoria "AA" intenda Trasferire, anche senza corrispettivo o con un corrispettivo diverso dal denaro, tutta la, o parte della, propria Quota di categoria "AA" nella Società (la "Quota da Trasferire") ad un terzo (ivi incluso anche ad un Socio) (il "Potenziale Cessionario") dovrà preventivamente offrirla in prelazione a tutti gli altri Soci titolari di Quote di categoria "AA" (i "Soci Riceventi"), con le modalità indicate dal presente Articolo 11 (il "Diritto di Prelazione"). Al fine di consentire l'esercizio del Diritto di Prelazione il Socio Trasferente dovrà darne comunicazione scritta ai Soci titolari di Quote di categoria "AA" mediante la Comunicazione di Trasferimento.

11.2 Entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della Comunicazione di Trasferimento (il "Termine per l'Esercizio della Prelazione"), a pena di decadenza ciascuno dei Soci di categoria "AA" avrà il diritto di esercitare il Diritto di Prelazione, inviando comunicazione in tal senso al Socio Trasferente e per conoscenza all'organo amministrativo della Società, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (la "Comunicazione di Prelazione"). Nella Comunicazione di Prelazione dovrà essere manifestata, irrevocabilmente, la volontà del Socio ricevente di acquistare la Quota da Trasferire al Prezzo Offerto dal Potenziale Cessionario ovvero al prezzo in danaro determinato ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 11.9 ed agli altri termini e condizioni indicati

nella Comunicazione di Trasferimento. Per chiarezza espositiva, si precisa che la Comunicazione di Prelazione non dovrà contenere condizioni sospensive o risolutive.

11.3 Qualora uno o più dei Soci riceventi abbia esercitato il Diritto di Prelazione, l'intera Quota da Trasferire sarà suddivisa tra i Soci riceventi che abbiano validamente esercitato il Diritto di Prelazione entro il Termine per l'Esercizio della Prelazione in proporzione alla Quota di capitale sociale da ciascuno di essi detenuta al momento della consegna della Comunicazione di Trasferimento. Nell'ipotesi in cui il Diritto di Prelazione sorga a fronte dell'intenzione del trasferimento della partecipazione a favore di un socio anche quest'ultimo socio avrà il diritto di esercitare la prelazione in proporzione alla partecipazione da quest'ultimo posseduta, in linea con quanto disciplinato nell'ipotesi in cui l'intenzione di trasferimento che ha fatto sorgere il diritto di prelazione sia derivata dal trasferimento potenziale a favore di un terzo.

11.4 Qualora due o più Soci Trasferenti intendano procedere al Trasferimento congiunto di tutte o parte delle proprie Quote di categoria "AA" per un corrispettivo unico ed inscindibile poiché determinato in funzione del Trasferimento unitario e contestuale delle predette Quote, potrà essere effettuata un'unica Comunicazione di Trasferimento con indicazione del corrispettivo unitario offerto dal Potenziale Cessionario; in detta ipotesi si applicheranno le previsioni di cui al presente Articolo e per Quota da Trasferire, si intenderà la totalità delle quote e il corrispettivo unico e inscindibile indicato nella Comunicazione di Trasferimento.

11.5 I Soci Riceventi che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione e il Socio Trasferente sono reciprocamente obbligati a perfezionare la compravendita della Quota da Trasferire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento da parte del Socio Trasferente della Comunicazione di Prelazione.

11.6 Qualora nessuno dei Soci riceventi abbia esercitato il Diritto di Prelazione in conformità al presente Articolo, il Socio Trasferente avrà il diritto (ma non l'obbligo) di Trasferire l'intera Quota da Trasferire al Potenziale Cessionario entro e non oltre 60 (sessanta) Giorni Lavorativi decorrenti dalla data di scadenza del Termine per l'Esercizio della Prelazione, a condizione che (i) il prezzo di tale Trasferimento sia pari al Prezzo Offerto; e che (ii) tale Trasferimento avvenga ai medesimi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento

11.7 Qualora il Trasferimento non si perfezioni entro il predetto termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi, il Socio Trasferente, ove intenda Trasferire tutta la, o parte della, propria Quota nella Società ad un terzo (ivi incluso anche a un Socio), dovrà esperire nuovamente la procedura prevista dal presente Articolo 11.

11.8 Ove richiesto da un Socio Ricevente, il Socio Trasferente dovrà comunque dare prova all'Organo Amministrativo della Società ed ai Soci Riceventi dell'avvenuto Trasferimento della Quota da Trasferire al Potenziale Cessionario, mediante consegna di copia autentica o atto pubblico dell'atto di Trasferimento della Quota.

11.9 Nel caso in cui il Socio Trasferente intenda Trasferire la Quota da Trasferire senza corrispettivo o contro un corrispettivo diverso dal denaro, i Soci Riceventi che intendano esercitare il Diritto di Prelazione, dovranno chiedere per iscritto al Socio Trasferente che il valore della Quota da Trasferire sia determinato da un Esperto sulla base del Valore di Recesso della Società. La determinazione dell'Esperto sarà valida, definitiva e vincolante per tutti i Soci e dovrà prevedere uno sconto di minoranza qualora applicabile. Gli onorari dell'Esperto saranno a carico del Socio Trasferente. In tal caso, l'Esperto dovrà rendere la propria determinazione entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di accettazione dell'incarico

ed il Termine per l'Esercizio della decorrerà dalla data in cui tale Esperto avrà reso le sue determinazioni alla Parte Trasferente e ai Soci Riceventi che abbiano richiesto la determinazione del Diritto di Prelazione.

Articolo 12 – Diritto di Drag Along

12.1 Qualora il Socio o i Soci di Controllo ricevano un'offerta per il trasferimento del 100% (cento per cento) del capitale sociale, avranno il diritto di pretendere (il "diritto di *Drag-Along*") che il socio o i soci di minoranza – e i soci di minoranza assumono l'obbligo nei confronti dei Soci di Controllo – di trasferire al Proposto Cessionario, insieme ai titoli oggetto della Comunicazione di Trasferimento, anche tutti i (e non solo una parte dei) propri titoli: (i) ai medesimi termini e condizioni ai quali verrebbero ceduti i titoli del socio di Controllo; e (ii) a fronte del contestuale pagamento a favore dei soci di minoranza del medesimo prezzo offerto dal proposto cessionario per l'acquisto dei titoli oggetto della Comunicazione di Trasferimento.

12.2 Il diritto di Drag-Along dovrà essere esercitato dai Soci di Controllo mediante lettera raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata spedita ai soci di minoranza entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della offerta per il trasferimento del 100% (cento per cento) del capitale sociale, a pena di decadenza del relativo diritto, restando in ogni caso inteso che il diritto di Drag-Along potrà ritenersi validamente esercitato solo qualora il corrispettivo offerto dal proposto cessionario indicato nella Comunicazione di Trasferimento non sia inferiore al corrispettivo determinato sulla base del Valore di Recesso della Società calcolato – alla data di esercizio del diritto di Drag Along, secondo i criteri di cui all'art. 2473 c.c.- dall'Esperto.

Resta inteso che qualora il prezzo offerto dal proposto cessionario risulti inferiore al valore che deve essere liquidato ai soci trascinati ai sensi del presente comma i Soci di Controllo potranno corrispondere ai soci di minoranza la differenza tra il prezzo offerto dal proposto cessionario e il valore della quota necessario per l'esercizio del diritto di Drag Along.

12.3 Nel caso in cui i Soci di Controllo intendano trasferire al proposto cessionario la Quota senza corrispettivo o contro un corrispettivo diverso dal denaro si fa riferimento mutatis mutandis a quanto disposto al paragrafo 11.9 e ai criteri minimi indicati al paragrafo 12.2.

12.4 Nell'ipotesi in cui i soci di minoranza non adempiano all'obbligo di trasferimento connesso al diritto di Drag Along i Soci di Controllo avranno il diritto di riscattare le quote dei soci di minoranza, sempre al fine di esercitare il diritto di Drag Along, ai patti e alle condizioni indicate nel presente articolo.

Articolo 13 – Decisioni dei Soci

13.1 Le decisioni dei Soci sono adottate mediante deliberazione assembleare sugli argomenti che l'Organo Amministrativo della Società sottopone alla loro approvazione.

Articolo 14 – Procedimento assembleare

14.1 Le decisioni dei Soci sono assunte in forma assembleare e sono constatate da verbale redatto dal segretario designato dall'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal medesimo segretario; nei casi di legge e/o quando l'organo amministrativo o il Presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale è redatto da un notaio: in tal caso non è richiesta l'assistenza del segretario.

14.2 È ammessa la possibilità che le Assemblee della Società si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede (da attestare nei relativi verbali) che:

- (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 15 – Convocazione dell'Assemblea dei Soci

15.1 L'Assemblea dei Soci è convocata dall'organo amministrativo della Società, e/o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o da uno degli amministratori della Società nel Comune dove ha sede la Società oppure altrove, purché in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione Europea, mediante avviso, spedito ai Soci, per mezzo di lettera raccomandata A.R., posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea dei Soci, contenente l'elenco delle materie da trattare, e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea.

Articolo 16 – Assemblea per l'approvazione del bilancio

16.1 L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendo le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., entro 180 (centottanta) giorni da tale data.

Articolo 17 – Assemblea totalitaria

17.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea dei Soci si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale per il quale è attribuito il diritto di voto e tutti gli Amministratori ed i Sindaci (se nominati) sono presenti ovvero abbiano dichiarato per iscritto di essere informati dell'Assemblea e di non opporsi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Articolo 18 – Diritto di voto e intervento nell'Assemblea dei Soci

18.1 Hanno diritto di voto e di intervento all'assemblea dei soci i titolari di quote di partecipazione al capitale per il quale lo statuto prevede l'esercizio del diritto di voto. Ogni Socio avente il diritto di voto, ha diritto di intervenire all'Assemblea e può farsi rappresentare da terzi, anche non Soci, con delega scritta, nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. Il Socio moroso (o il Socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma 5, c.c.) non può partecipare alle decisioni dei Soci.

Articolo 19 – Presidente dell'Assemblea dei Soci

19.1 L'Assemblea è presieduta, secondo la struttura dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento dei predetti soggetti, dalla persona designata dagli intervenuti.

Articolo 20 – Quorum assembleari

20.1 L'Assemblea dei Soci, sia in prima che nelle successive convocazioni, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale. Ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi si fa riferimento esclusivamente alle quote di partecipazione aventi diritto di voto.

Articolo 21 – Materie di competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci

21.1 Ai sensi dell'articolo 2479, comma 1, c.c., sono in ogni caso riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci, le deliberazioni concernenti:

- operazioni sul capitale sociale (ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale in qualsiasi forma deliberati), emissioni di strumenti finanziari e attribuzione delle eventuali deleghe all'Organo Amministrativo;
- modifica di qualsiasi disposizione del presente statuto;
- operazioni di fusione e/o scissione e/o trasformazione della Società, fatta eccezione per la redazione dei progetti di fusione e scissione e per l'approvazione dei progetti di scissione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c.;
- scioglimento e/o messa in liquidazione della Società, nomina, sostituzione e conferimento dei poteri dei liquidatori;
- approvazione del bilancio e distribuzione dei dividendi;
- nomina dell'Organo Amministrativo;
- nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore legale;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- delega all'organo amministrativo relativamente ad una o più delle precedenti materie ove ammesso dalla legge.

Articolo 22 – Organo amministrativo

22.1 La Società potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai Soci all'atto della nomina:

- (i) da un Amministratore Unico;
- (ii) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri;
- (iii) da un sistema di amministrazione congiunta, disgiunta o mista.

22.2 Gli amministratori possono essere anche non soci e restano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina ovvero, in difetto di determinazione, fino a revoca o a dimissioni, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e/o dal presente Statuto. Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli amministratori che costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

22.3 I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dei soci (anche senza giusta causa) o per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina.

22.4 In caso di nomina degli amministratori fino a revoca o dimissioni è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di giusta causa. Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 23 – Poteri dell'Organo Amministrativo

23.1 L'Organo Amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione di quelli che per legge o dallo statuto sono attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci. All'Organo Amministrativo è riconosciuta la competenza esclusiva di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis e 2506 ter comma 5 c.c., fatta salva la facoltà del medesimo di sottoporre l'esame all'Assemblea. L'Organo Amministrativo può, con procura, nominare procuratori della Società per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 24 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

24.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, ove non designato dai Soci all'atto della nomina del Consiglio stesso, ed eventualmente un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza, rinuncia o di impedimento.

Articolo 25 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

25.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati, ove nominati, nel Comune dove ha sede la Società oppure altrove, purché in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione Europea.

25.2 La convocazione si effettua mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo (se nominati), per mezzo di lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica, almeno 3 (tre) giorni prima e, in caso di urgenza almeno 1 (un) giorno prima, del giorno fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere la data, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

25.3 Anche in mancanza di formale convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza di tutti gli aventi diritto d'intervento.

Articolo 26 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

26.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

26.2 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni sopra previste per l'Assemblea dei soci come disciplinato al precedente Articolo 15.2, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

Articolo 27 – Delega di poteri

27.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri.

Articolo 28 – Compensi degli Amministratori

28.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, previa presentazione di idonea documentazione probatoria.

28.2 Agli Amministratori non spetta alcun compenso, fatta salva la diversa deliberazione dell'Assemblea dei Soci e fatta, altresì salva la facoltà dell'Assemblea dei Soci di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche. L'Assemblea dei Soci potrà anche stabilire un'indennità di fine mandato e deliberare l'accantonamento del relativo fondo di quiescenza, determinandone le relative modalità.

Articolo 29 – Rappresentanza della Società

29.1 La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti delle attribuzioni agli stessi conferite, anche a ciascun Amministratore Delegato, ove nominato.

29.2 Nei limiti delle attribuzioni a ciascuno conferite, coloro che hanno la firma e la rappresentanza della Società hanno, altresì, la facoltà di nominare avvocati e procuratori ad lites e ad negotia, questi ultimi per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 30 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

30.1 La nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. L'Assemblea dei Soci potrà, anche fuori dei casi prescritti dalla legge, procedere alla nomina di un organo di controllo e/o di un revisore legale dei conti.

30.2 L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo ove ne sussistano i presupposti e salva diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

30.3 Nel caso di nomina di un organo di controllo si applicano, anche per l'individuazione di competenze e poteri, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

30.4 Ove nominato, l'organo di controllo esercita l'attività di revisore legale dei conti salvo che la stessa sia attribuita, per decisione dei Soci o nei casi prescritti dalla legge, ad un revisore legale oppure ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

30.5 Nel caso di nomina di un revisore legale dei conti, si applicano le disposizioni sul revisore legale dei conti previste per le società per azioni.

Articolo 31 – Esercizi sociali

31.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 32 – Destinazione utili netti

32.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei Soci, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci nei limiti della normativa applicabile alla Società, la quale ha anche la facoltà di istituire riserve straordinarie.

Articolo 33 – Scioglimento e liquidazione

33.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalla legge.

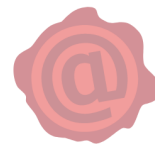
33.2 L'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste nel presente statuto determina le modalità della liquidazione e nominano uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

Articolo 34 – Pubblicazione dei patti parasociali

34.1 In caso di esistenza o nuova sottoscrizione di patti parasociali i soci si impegnano a rendere disponibile all'organo amministrativo della Società una copia integrale dei patti parasociali sottoscritti affinché gli stessi vengano pubblicati a cura dell'organo amministrativo sul sito internet della Società.

Articolo 35 – Rinvio alle norme di legge e regolamentari

35.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile relativamente alle società a responsabilità limitata, alle norme del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 in materia di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata e alle norme del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 in materia di PMI innovative.



ANGELO
MINOTTI
15.06.2026
09:32:39
GMT+02:00